

## Prestazioni occasionali, applicabilità potenziata

Le legge di Bilancio 2023 modifica in modo sostanziale la disciplina delle prestazioni occasionali previste dall'articolo 54-bis del DI 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017. In particolare, da un lato, si estende la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale, innanzitutto elevando da 5mila a 10mila euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore; dall'altro, si consente l'utilizzo da parte di soggetti con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a 10; infine, si rendono applicabili le prestazioni occasionali anche nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili. Una regolamentazione speciale è prevista per il settore agricolo nel biennio 2023-2024.

## DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE E LIMITI ECONOMICI

Le **prestazioni occasionali** previste dall'[articolo 54-bis del DI 50/2017](#) consentono di far svolgere attività lavorativa a soggetti che saranno pagati tramite **voucher**. Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese agricole, Pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, Onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

Una forma specifica di prestazione occasionale è quella fruibile dalle persone fisiche tramite il cd. **Libretto Famiglia**.

A mente del comma 1 del predetto articolo le prestazioni di lavoro occasionale per essere lecite devono rispettare alcune **condizioni e limiti economici**. In particolare, tali prestazioni devono dar luogo nel corso dell'anno civile:

- a. per ciascun prestatore**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**;
- b. per ciascun utilizzatore**, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a **10.000 euro** (prima della legge di Bilancio 2023 detto limite era pari a 5.000 euro);
- c. per le prestazioni complessivamente rese** da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a **2.500 euro**;
- d. per ciascun steward** negli impianti sportivi, a compensi di importo complessivo non superiore a **5.000 euro**.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione ([circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017](#)).



### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Come introdotto dalla legge di Bilancio 2023, le predette disposizioni si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito di **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b) sopra riportato (euro 10.000), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I prestatori, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, dovranno autocertificare le predette condizioni soggettive

In caso di **superamento**, da parte di un utilizzatore diverso da una Pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c) (euro 2.500), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si **trasforma** in un **rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**.

## TUTELA DEL LAVORATORE

Il prestatore di lavoro occasionale ha **diritto all'assicurazione IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) con iscrizione alla Gestione separata Inps e all'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, resta fermo il **diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali** così come previsto dagli [articoli 7, 8, 9 del Dlgs 66/2003](#).

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8 del Dlgs 81/2008.

## REGIME FISCALE DEI COMPENSI

I compensi percepiti dal prestatore sono **esenti** da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le prestazioni di lavoro occasionale **non** possono essere acquisite da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia **in corso o** abbia **cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro** subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Alle prestazioni di lavoro occasionale possono fare ricorso:

- le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, **mediante il Libretto Famiglia**;

## STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati



### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

- gli altri utilizzatori per l'acquisizione di prestazioni di lavoro **mediante il contratto di prestazione occasionale**;
- le società sportive di cui alla [legge 91/1981](#);
- le Amministrazioni pubbliche nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di 280 giorni esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

**Il contratto di prestazione occasionale è vietato:**

1. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (prima della legge di Bilancio 2023 il predetto numero di lavoratori era pari a 5);
2. da parte delle **imprese del settore agricolo**;
3. da parte delle **imprese dell'edilizia** e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
4. nell'ambito dell'esecuzione di **appalti** di opere o servizi.

Per il **settore agricolo**, la legge di Bilancio 2023 ha previsto una **specificata disciplina** normativa valida per il **biennio 2023-2024**.

## IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con **modalità semplificate**, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di **ridotta entità**, entro i **limiti** di importo economici già sopra identificati.

Per l'accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a **registrarsi** e a svolgere i relativi **adempimenti**, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'Inps, denominata "**piattaforma informatica Inps**".

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'[articolo 17 del Dlgs 241/1997](#).

Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa attraverso la piattaforma informatica Inps le **somme utilizzabili** per compensare le prestazioni. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'Inps.

La **misura minima** oraria del **compenso** è pari a **9 euro**: sono interamente a **carico dell'utilizzatore** la **contribuzione alla Gestione separata Inps** nella

STUDIO  
PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati

Studio Poppi

BLC

FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

misura del 33% del compenso, e il **premio Inail**, nella misura del 3,5% del compenso.

L'utilizzatore è tenuto a trasmettere **almeno un'ora prima dell'inizio** della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'Inps, una **dichiarazione** contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b. il luogo di svolgimento della prestazione;
- c. l'oggetto della prestazione;
- d. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
- e. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.

Nel caso in cui la **prestazione lavorativa non abbia luogo**, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'Inps, la **revoca** della dichiarazione trasmessa all'Inps entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In mancanza della predetta revoca, l'Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi Inail.

L'Inps provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

## LIBRETTO FAMIGLIA

Le **persone fisiche** e le **società sportive** possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps previa iscrizione ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a loro favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare;

## STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati



### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

- attività di steward negli impianti sportivi.

Il Libretto Famiglia è composto da **titoli di pagamento**, il cui valore nominale è fissato in **10 euro**, utilizzabili per compensare prestazioni di **durata non superiore ad un'ora**. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione IVS alla Gestione separata Inps;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Per l'accesso alle prestazioni, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a **registrarsi** e a svolgere i relativi **adempimenti**, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'Inps, denominata "**piattaforma informatica Inps**".

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'[articolo 17 del Dlgs 241/1997](#). Ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.

Attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'Inps, l'utilizzatore persona fisica **entro il giorno 3 del mese successivo** allo svolgimento della prestazione, **comunica** i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (sms) o di posta elettronica.

L'Inps provvede, nel limite delle **somme previamente acquisite** a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

## IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

La legge di Bilancio 2023, ai commi da 342 a 354 dell'articolo 1, prevede per il **biennio 2023-2024** la **nuova disciplina** del **contratto di prestazione occasionale** nel **settore agricolo**. Tale disposizione è stata straordinariamente prevista al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Di seguito andiamo ad analizzare gli elementi caratterizzanti la nuova disciplina.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere riferite ad **attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue** per singolo lavoratore, rese da soggetti che,

## STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati



### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

ad eccezione dei pensionati, **non** abbiano avuto un ordinario **rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti**.

Possono svolgere la prestazione occasionale in agricoltura i seguenti soggetti:

- persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In caso di **superamento** del limite di durata dei 45 giorni, il rapporto di lavoro si trasforma in **rapporto di lavoro a tempo indeterminato**.

Il datore di lavoro, **prima dell'inizio** del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'**autocertificazione** resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro della **comunicazione obbligatoria** al competente Centro per l'impiego.

Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima con-sentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è **preclusa** ai datori di lavoro agricoli che **non** rispettano i **contratti collettivi** nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.

Per il lavoratore il **compenso** percepito è **esente** da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è **cumulabile** con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

STUDIO  
PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati



FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

L'iscrizione dei predetti lavoratori nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. L'informativa al lavoratore di cui all'[articolo 1 del Dlgs 26 maggio 1997, n. 152](#), così come modificato dal decreto trasparenza (Dlgs 104/2022), s'intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

Il datore di lavoro effettua all'Inps il **versamento** della **contribuzione unificata** previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 220/2010, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Inps e dall'Inail.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio Dr. Poppi

## STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI  
DEI CONTI  
E CONSULENTI  
DEL LAVORO



Studio Freti  
e Associati



Studio Poppi



### FRETI RAG. SEVERINO

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### POPPI DOTT. LUIGI

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### POPPI DOTT. LEONARDO

Dott. Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

### FRETI DOTT. MAURO

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

### ZAMBLERA DOTT. FABIO

Consulente del Lavoro

### ZAMBLERA DOTT. LUCA

Consulente Aziendale

### SALCONE RAG. RAFFAELLA

Rag. Commercialista  
Revisore Contabile

### BELOTTI DOTT. MATTEO

Dott. Commercialista

### BAGLIERI DOTT.SSA LUANA

Dott. Commercialista  
Revisore Contabile

Via Verdi, 12 · 24121 BERGAMO

Tel. +39-035-237373



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI